



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "TORRIMPIETRA"
VIA DI GRANARETTO snc - 00050 TORRIMPIETRA - FIUMICINO (RM)
Tel. e fax 0665210726 PEO rmic8dk002@istruzione.it PEC rmic8dk002@pec.istruzione.it
Codice fiscale 97197680586 Codice Meccanografico: RMIC8DK002 Distretto 22 Ambito Territoriale Lazio 10

PROTOCOLLO PRIVACY – NORMATIVA INCLUSIONE

PREMESSA

Tutte le scuole, sia quelle pubbliche, sia quelle private hanno l'obbligo di far conoscere agli "interessati" (studenti, famiglie, docenti, ecc.) come vengono trafugati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

Le Istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

E' importante sottolineare che per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie, come quelli sensibili e giudiziari, devono essere trattate con estrema cautela nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "finalità di rilevante interesse pubblico" che si intendono perseguire.

TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Nelle Istituzioni scolastiche la base legale per il trattamento dei dati personali è in genere il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, se gli studenti sono minorenni. Non è tuttavia necessario ottenere il consenso per trattare i dati richiesti ai fini dell'iscrizione o di altre attività scolastiche. Il Codice della Privacy, infatti, non richiede che gli Enti Pubblici acquisiscano il consenso quando, ad esempio, il trattamento è previsto da un obbligo di

legge, o, come nel caso dell'iscrizione a scuola, quando i dati sono necessari per rispondere ad una richiesta dell'interessato, oppure per adempiere ad un contratto. Nei casi in cui, invece, è necessario acquisire il consenso (ad esempio per le attività non strettamente connesse a quelle didattiche o non precise già dall'ordinamento scolastico), esso deve essere specifico e liberamente espresso dalle persone interessate.

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI: ALCUNI ESEMPI CONCRETI

Origini razziali ed etniche: I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri;

Convinzioni religiose: Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di culto e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;

Stato di salute: I dati idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati per l'adozione di specifiche misure di sostegno per gli alunni disabili o con disturbi dell'apprendimento;

Eventuali contenziosi: Il Trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, ecc.).

D.S.A. (disturbo specifico dell'apprendimento) e privacy scolastica

In presenza di una certificazione di D.S.A. la scuola (e per lei gli insegnanti) è obbligata a stilare il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) seguendo le indicazioni della relativa diagnosi emessa a monte - quale primo atto della procedura disciplinata dalla legge 170/2010 e s.m.i. - finalizzata alla tutela dello studente e del suo diritto (di rango costituzionale) allo studio.

Il P.D.P. va *socializzato* con la famiglia del minore (se maggiorenne direttamente con lo studente) concretizzando un'altra finalità della precitata normativa: la condivisione scuola-famiglia.

Alla condivisione segue un momento formale di accettazione dei contenuti del P.D.P. e ciò mediante la sottoscrizione da parte dei genitori, legali rappresentanti del minore ed

esercenti la *responsabilità genitoriale* (locuzione che dal 2013 per effetto del d.lgs. 154 ha soppiantato terminologicamente la potestà genitoriale).

Al di là di questa generica premessa l'aspetto - che trae spunto dall'esperienza concreta e dai casi pratici portati all'attenzione - sul quale ci si vuole soffermare nel presente scritto è la relazione tra la normativa privacy (Regolamento UE n. 2016/679_GDPR) e la legge 170/2010 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alla questione che qui di seguito si espone.

Accade spesso che i genitori sottoscrivano il P.D.P., ma si rifiutino di sottoscrivere l'informativa privacy, motivati dall'intento di tutelare l'immagine (o la privacy che dir si voglia) del figlio innanzi al resto della classe (che in ogni caso è dotata di occhi e orecchie per constatare il trattamento *ad hoc* (legittimamente) riservato allo studente D.S.A.).

I genitori così agendo sono convinti (erroneamente) che non accordando il consenso al trattamento dei dati personali del figlio s'impedisca all'insegnante di ufficializzare (comunicazione privacy) alla classe lo *status* di D.S.A. del minore.

A fronte di un tal situazione gli insegnanti si trovano in un comprensibile "*imbarazzo*" (oltreché preoccupazione per le potenziali conseguenze sanzionatorie che potrebbero derivare a loro carico dall'annuncio fatto alla classe che Tizio è D.S.A.) nel gestire in classe una o più situazioni D.S.A., rispetto alle quali per un verso è loro vietato di ufficializzare un tanto per mancato consenso dei genitori (così credono questi ultimi, convinti di essere titolari di un potere inibitorio con questi contenuti e ampiezza) al trattamento privacy di cui sopra, per altro verso la medesima situazione non formalmente ufficializzabile è ben visibile nei fatti, alla luce del trattamento differenziato riconosciuto doverosamente al minore D.S.A. in prima battuta *ex legge* (legge 170/2010) e poi dallo specifico strumento attuativo (il P.D.P.).

Quanto fin qui esposto non corrisponde con il quadro normativo di riferimento, anzi rappresenta una sua distorsione.

Va subito chiarito che i genitori non posseggono il predetto potere inibitorio (che nella prassi si estrinsecerebbe rifiutandosi di prestare il *consenso privacy*), in quanto è la legge che antepoendosi a loro impedisce agli insegnanti di comunicare lo *status* di D.S.A. alla classe o a terzi.

A questo punto è indispensabile fare ordine illustrando i contenuti delle categorie *privacy* di base (per esemplificare: dati sensibili, comunicazione, diffusione dei

dati personali) qui coinvolte, nonché degli istituti e della disciplina che si rinviene nel contenitore giuridico privacy (per esemplificare: trattamento da parte di soggetti pubblici).

Innanzitutto va chiarita quale sia la natura dei dati personali contenuti nel P.D.P. (documento nel quale viene riportata la diagnosi o frammenti della stessa richiamata nella certificazione rilasciata da una struttura sanitaria).

Essi sono fuor di dubbio dati personali sensibili e perciò suscettibili nell'art. 4, 1° comma, del Regolamento UE n. 2016/679 citato.

La disposizione citata li definisce come segue: *"i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Chi potrebbe negare che le informazioni psicologiche, comportamentali, neurologiche dell'alunno D.S.A. siano altro rispetto allo *"stato di salute"*?

Nessuno.

Infatti, i dati in argomento rientrano a pieno titolo in questa *sub* categoria di dati sensibili.

In quanto tali *colorano* il P.D.P. quale documento di natura sensibile.

Secondo quesito che la scuola è tenuta a porsi inerisce alle modalità di trattamento previste dal Codice Privacy per questa particolare categoria di dati.

Ecco che al pari della generalità dei trattamenti di dati personali - siano essi comuni, sensibili, giudiziari o altro - anche questo va fatto precedere dall'informativa privacy (art. 13 Codice Privacy).

Informativa che va data prima (*previamente* recita la disposizione citata) di trattare qualsiasi dato personale.

Infatti, l'art. 13 precisa che gli interessati (in tal caso i genitori, titolari della responsabilità genitoriale sul minore, interessato sostanziale) *"sono previamente informati oralmente o per iscritto"* di tutti gli aspetti (elencati nella citata disposizione) che caratterizzano lo specifico trattamento.

E' evidente che l'informare previamente i genitori del trattamento dati personali del loro figlio minore, nonché D.S.A. (peraltro, trattamento del tutto *sui generis* rispetto alla generalità dei

trattamenti dei dati personali relativi a tutti gli studenti, quali per esempio quelli effettuati in fase di iscrizione scolastica) è obbligo della scuola, non dell'insegnante.

Quest'ultimo potrà tutt'al più rivestire il ruolo di incaricato del trattamento, che in quanto tale deve provvedere a questo specifico obbligo informativo.

In definitiva: l'obbligo di informare previamente i genitori non può essere adempiuto mediante l'informativa (generica e generale e per tale motivo non sempre conforme ai dettami della disciplina privacy) consegnata unitamente al modulo d'iscrizione e valevole per qualsiasi alunno (D.S.A. e non D.S.A.).

Va data un'informativa specifica.

Terzo quesito che la scuola deve porsi è quale sia la regolamentazione del trattamento dei dati sensibili all'interno delle istituzioni scolastiche che per la maggior parte sono pubbliche (ma la disciplina non muta innanzi a una scuola privata essendo quest'ultima, se parificata, titolare di un servizio pubblico che esercita in misura analoga a quella del settore pubblico).

Aspetto interessante è la non necessità del consenso.

Più dettagliatamente la scuola adempie pienamente ai propri doveri privacy esibendo l'informativa ai genitori dello studente D.S.A., i quali una volta letta con l'ausilio esplicativo, se del caso, dell'insegnante a ciò preposto, non saranno tenuti a esprimere alcun consenso.

La prassi è diversa e caotica, tanto che è invalsa la convinzione (errata e illegittima) che i genitori debbano esprimere il consenso al trattamento dei dati personali sensibili (ma anche comuni o di altra natura) del figlio minore, e che se non espresso mediante omessa sottoscrizione del modulo privacy, la pubblicizzazione dello *status* D.S.A. del figlio è preclusa.

La confusione forse nasce dalle regole esistenti nel settore sanitario, che illegittimamente parrebbero trasposte in quello scolastico.

Infatti, nel settore sanitario il consenso dei genitori è richiesto soltanto per i trattamenti dei dati personali sensibili del paziente minore d'età.

Consenso irrilevante in ambito scolastico, ove si applica la disciplina generale che esenta la scuola dal richiederlo (art. 18, 4° comma, Reg. UE n. 2016/679).

Purtroppo nella prassi si può constatare l'applicazione della regola creata *ad hoc* per il settore sanitario a quello scolastico.

Nulla di più lontano dalle norme di settore.

Queste tra l'altro distinguono una disciplina per il settore pubblico, ivi compreso quello scolastico (ove è sufficiente informare) e una disciplina per il settore privato (ove oltre a informare sarà obbligatorio raccogliere il consenso, salvo tutte le eccezioni poste a questa regola).

La scelta legislativa sopra esposta (cioè di non assoggettare il trattamento dati al consenso) relativa al settore pubblico (*ergo* anche alla scuola) è motivata dal fatto che l'esercizio dell'azione amministrativa (che si esplica con l'insegnamento - servizio pubblico) e dunque il perseguimento delle finalità pubblicistiche (diritto allo studio costituzionalmente tutelato) non può essere condizionato al volere del singolo (nel nostro caso i genitori).

L'interesse pubblico prevale sugli interessi dei consociati *uti singuli*.

Per esemplificare ci si avvale di una fattispecie mutuata da tutt'altro settore: quello espropriativo.

Motivo per cui il legislatore non ha voluto che i trattamenti di dati personali nel settore pubblico fossero condizionati dal volere dei singoli (consenso).

In teoria se un consenso fosse indispensabile (nel senso inteso da alcuni genitori) la sua mancanza impedirebbe agli insegnanti non solo la comunicazione dello *status* di D.S.A. alla classe in cui è inserito l'alunno o a terzi, ma addirittura e per assurdo il trattamento in generale dei dati personali di quest'ultimo tanto da non poter apprestare a suo favore le misure compensative e dispensative del proprio P.D.P..

Il consenso che si richiede ai genitori è in realtà una sottoscrizione per mera presa visione dell'informativa nulla di più.

Spiegate le ragioni per cui il consenso dei genitori non va richiesto e se non prestato non impedisce il trattamento dei dati personali del minore D.S.A. come previsto dalla legge 170 citata e dal P.D.P., va subito precisato che la comunicazione dello *status* di D.S.A. (che è una modalità di trattamento) di un alunno alla classe è vietata dalla legge (non dai genitori).

La comunicazione di cui si preoccupano i genitori e insegnanti è quella alla classe.

Da un punto di vista privacy per comunicazione s'intende "*il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*" (art. 4, 1° comma, Reg. UE n. 2016/679 e s.m.i.).

L'art. 19, 3° comma, del d.lgs. 196 e s.m.i. citato prevede che *"la comunicazione da parte di un soggetto pubblico (la scuola tramite l'insegnante) a privati (i compagni di classe) sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento"*.

Al momento non pare esistano una norma di legge o di regolamento legittimanti la comunicazione in parola.

Pertanto, i dati personali sensibili degli alunni D.S.A. non possono essere comunicati e tanto meno diffusi (art. 4, 1° comma).

In sintesi: per riportare un po' di ordine va detto che:

- a. L'informativa data all'atto dell'iscrizione scolastica non copre questi trattamenti particolari relativi ai soggetti D.S.A.;
- b. L'informativa ai genitori dell'alunno D.S.A. va data con uno stampato *ad hoc* che descriva così come vuole l'art. 13 del Codice Privacy il trattamento dei loro dati personali in questo particolare ambito che non investe la generalità degli studenti;
- c. il consenso dei genitori non va richiesto perché la scuola (ente pubblico) viene esonerata da questo adempimento dall'art. 18, 4° comma, del d.lgs. 196 citato;
- d. la comunicazione dello *status* di D.S.A. è vietato dall'art. 19, 3° comma, del Reg. UE n. 2016/679 citato e non dal mancato assenso dei genitori.

INGRESSO DI TERAPISTI IN CLASSE CHIESTO DALLA FAMIGLIA

Cosa fare quando un genitore chiede la presenza del terapeuta o del supervisore ABA in classe? Qual è la procedura più corretta da seguire? Se ne può dare semplicemente comunicazione a tutti i genitori degli altri alunni, oppure serve l'autorizzazione da parte degli altri alunni della classe?

L'ingresso dello specialista a scuola va autorizzato formalmente dal dirigente. I genitori presenteranno una richiesta scritta indicando il nome dello specialista, la sua qualifica, e gli scopi del suo intervento. È importante specificare chiaramente che lo specialista si occuperà solo di quel bambino e sugli altri non farà nessun intervento, né di osservazione né altro. Non raccoglierà né registrerà neppure il loro nome e ovviamente non ci sarà nessun riferimento a loro in eventuali sue relazioni.

In questo caso non serve l'autorizzazione degli altri genitori, che vanno solo informati

Non è ammissibile che venga dato ad altri genitori il potere di impedire un intervento di osservazione che non coinvolge assolutamente il loro figlio ma che degli specialisti hanno ritenuto fondamentale per la cura e la riabilitazione di un altro bambino.

Se il dirigente ritiene di dover comunque chiedere le autorizzazioni, ovviamente se ne occuperà la scuola, non i genitori richiedenti, e andrà trovato il modo di conciliare i diritti di tutti.

Il dirigente non è obbligato ad accogliere la richiesta e ammettere quindi lo specialista in classe, ma il rifiuto deve essere formulato per iscritto e adeguatamente motivato.

E' importante avere copia della relazione dell'insegnante di sostegno

RICHIEDA COPIA RELAZIONE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO DA PARTE DEL GENITORE

Richiesta della relazione scritta dalla professoressa di sostegno, è possibile a livello di Tutela dei dati personali?

I casi in cui l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti sono definiti nel DLGS 97 del 2016, art. 6 c. 2. Nessuno rientra nel suo caso.

La relazione è di sicuro un Atto amministrativo della pubblica amministrazione, ed il genitore ha tutta la titolarità di vantare un interesse diretto, attuale e concreto sulla conoscibilità del documento.

Se l'insegnante di sostegno insegna su più classi e nella sua relazione parla anche di altri alunni, non solo dell'interessato, la scuola può fornire una versione senza queste parti.

L'eventuale diniego deve essere scritta e motivata.

TRASFERIMENTO DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO DA UNA SCUOLA ALL'ALTRA

Se un alunno con PDP, con o senza diagnosi, cambia scuola si è tenuti a inviare alla scuola di destinazione la documentazione relativa alla personalizzazione avviata, compreso il PDP stesso?

I documenti che contengono dati sensibili (e di sicuro le certificazioni nonché il PEI e il PDP che riportano informazioni sulla salute lo sono) non possono passare da una scuola ad un'altra senza esplicita autorizzazione dei genitori. La famiglia li ha consegnati a una specifica istituzione scolastica, non a tutte le scuole d'Italia. La scuola che li riceve è responsabile della loro corretta conservazione e non può diffonderli in nessun modo ([REG. UE N. 2016/679](#)).

Se la famiglia non autorizza, la scuola di uscita consegnerà i documenti ai genitori, eventualmente suggerendo, nell'interesse del ragazzo, di farli avere alla nuova scuola. Di più non può fare.

Si può discutere sulla riservatezza di un PDP che non si basa su diagnosi clinica e che, in teoria, dovrebbe contenere solo valutazioni didattiche e pedagogiche, che non rientrano tra i dati sensibili. Ma ricordiamo che è un documento che ha valore solo per l'anno scolastico in corso (nota [MIUR 22/11/13](#)) e che va necessariamente firmato dalla famiglia ([CM 8/13](#)): suggeriamo di chiedere sempre l'autorizzazione ai genitori anche in questi casi.

AZIENDA CHE OSPITA IL PCTO VA INFORMATA SULLA DISABILITA' DELLO STUDENTE?

La privacy va sempre tutelata.

L'informazione sulla disabilità va data all'azienda solo nel caso sia necessaria per organizzare adeguatamente l'attività prevista, e nei limiti strettamente necessari a questo scopo.

È raccomandato decidere cosa dire, e come dirlo, sentendo la famiglia e il ragazzo stesso.

REGISTRARE LE LEZIONI

Il garante delle privacy dice anche che "In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano".

Vietando l'uso di questi strumenti la scuola commette un abuso.

Secondo quanto riportato all'interno de "[La scuola a prova di privacy](#)": È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio

individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro esplicito consenso. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di apparecchi in grado di registrare. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

PRIVACY E REGISTRO ELETTRONICO

La privacy va rispettata in ogni caso e nessuna informazione sulla disabilità, neppure indiretta, può essere inserita in uno spazio consultabile da persone non autorizzate, come certamente lo sono gli altri genitori. In caso di violazione della norma, la responsabilità è prima di tutto di chi immette materialmente le informazioni, poi del dirigente.

ESPLICITARE IN PAGELLA SE UN BAMBINO HA PEI O PDP

E' violazione della privacy. Anche grave.

Neppure nel diploma dell'esame di stato va inserita un'annotazione del genere (DL 62/17 art. 11 c. 15), tanto meno nelle pagelle.

Si può fare solo nel secondo ciclo in caso di disabilità e PEI con programmazione non equipollente.

La scheda di valutazione è un atto amministrativo, non una comunicazione personale della scuola alla famiglia, e non può assolutamente contenere informazioni sulla salute (dati sensili) se non nei casi esplicitamente autorizzati dalla normativa.

ACCOMPAGNARE I VOTI CON ANNOTAZIONI SULLA PERSONALIZZAZIONE

È scorretto per vari motivi.

È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente;

È ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo scopo di consentire loro di essere valutato

equamente e non rappresentano una facilitazione; Se l'alunno con DSA o BES ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Vigoroso